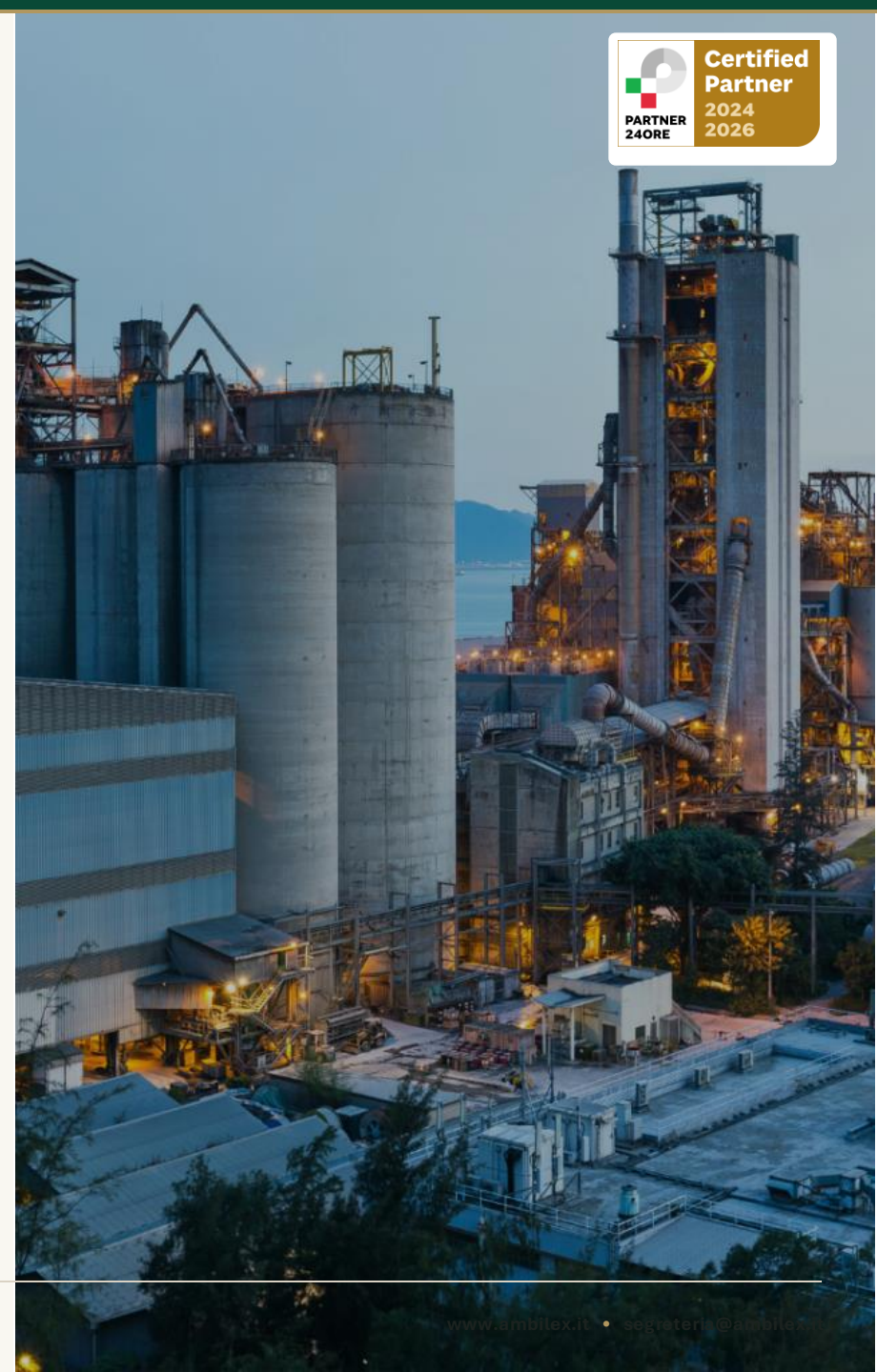


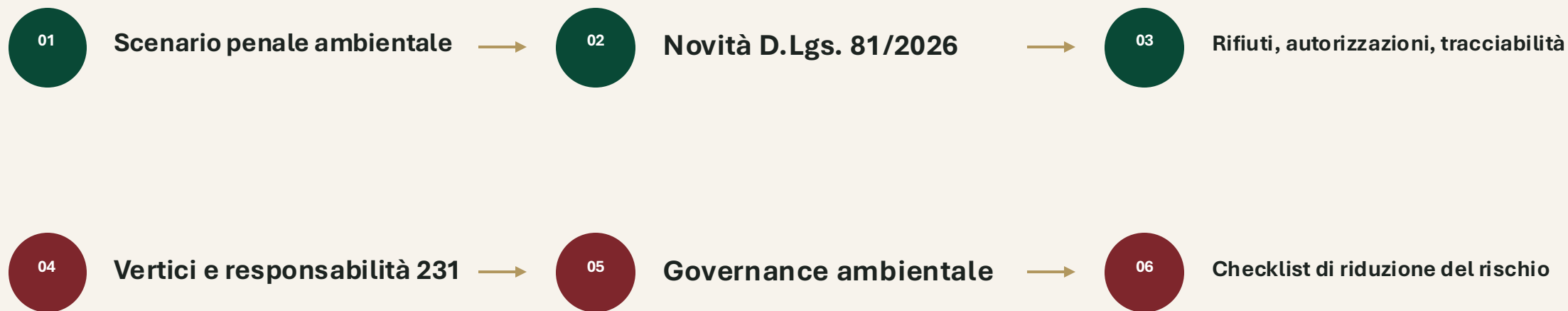
D.Lgs. 81/2026

La nuova stretta penale ambientale e il rischio per imprese e vertici

Come proteggere azienda, manager e continuità
operativa



Dal nuovo quadro penale alla protezione dell'impresa



Obiettivo: mappare i rischi e definire i presidi da attivare

1. L'escalation normativa 2025–2026

Tre interventi hanno ridisegnato il diritto penale ambientale italiano

8 agosto 2025

21 febbraio 2026

2 giugno 2026



D.L. 116/2025 “Terra dei Fuochi”

Trasforma in delitti numerose
contravvenzioni in materia di rifiuti
e inasprisce le sanzioni

D.Lgs. 14/2026

Aggrava le sanzioni penali e
amministrative per la gestione
illecita dei veicoli fuori uso

D.Lgs. 81/2026

Recepisce la direttiva (UE)
2024/1203 sulla tutela penale
dell'ambiente

2. Terra dei Fuochi (D.l. 116/2025): la trasformazione in delitti

Il rischio penale aumenta nelle aree tipiche della gestione rifiuti

DA CONTRAVVENZIONE A DELITTO

Abbandono di rifiuti pericolosi e non in casi particolari (art. 255-bis TUA)

Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter TUA)

Gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi (art. 256 TUA)

Gestione non autorizzata di rifiuti in casi particolari (art. 256, co. 1 bis, TUA)

Discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, TUA)

Spedizione transfrontaliera illegale di rifiuti (art. 259 TUA)



3. Terra dei Fuochi (D.l. 116/2025): aggravamento sanzionatorio

Non aumentano solo le pene principali

Reclusione

per i nuovi delitti ambientali anche
oltre i cinque anni

Limiti edittali

aumentati per fattispecie non
modificate

Patente

sospensione per il conducente in
specifici reati in materia di rifiuti

Mezzo

confisca se impiegato nella gestione
non autorizzata

Albo

sospensione trasportatori conto terzi in
caso di trasporto senza autorizzazione

4. La violazione dell'autorizzazione

Fatto punito

*Inosservanza delle prescrizioni
contenute o richiamate
nell'autorizzazione*

D.L. Terra dei Fuochi

Ammenda da 6.000 a 52.000 euro
oppure arresto sino a tre anni

D.Lgs. 81/2026

Non pericolosi: arresto da due a sei
mesi o ammenda da 2.000 a 18.000
euro, se non ricorre un caso
particolare

Pericolosi: reclusione da sei mesi a
tre anni, se non ricorre un caso
particolare

Qualora ricorra un caso particolare?

5. Responsabilità delle società 231 dopo il D.I. 116/2025

La società entra sempre più nel cono di rischio insieme alle persone fisiche

1

Sanzioni pecuniarie

Aumenti delle sanzioni per quote per i reati ambientali presupposto.

2

Nuovi reati presupposto

Impedimento del controllo, omessa bonifica, abbandono di rifiuti in casi particolari/pericolosi, combustione illecita.

3

Sanzioni interdittive

Limiti più ampi: il rischio non è solo economico, ma può incidere sulla continuità operativa.

Il punto non è “evitare il reato”. È dimostrare un’organizzazione idonea a prevenirlo.

6. D.Lgs. 81/2026: le principali novità penali

Il recepimento della direttiva 2024/1203 allarga il perimetro del rischio

- 1 **Commercio di prodotti inquinanti — art. 452-bis.1 c.p.**
- 2 **Produzione e commercio di sostanze ozono lesive — art. 4 D.Lgs. 81/2026**
- 3 **Produzione e commercio di gas a effetto serra — art. 5 D.Lgs. 81/2026**
- 4 **Modifica del delitto di inquinamento ambientale — art. 452-bis c.p.**
- 5 **Clausola generale di abusività — art. 452-quinquiesdecies c.p.**

La parola chiave diventa: controllo preventivo.

7. Commercio di prodotti inquinanti (art. 452 bis 1 c.p.) – D. Lgs. 81/2026

Il rischio può nascere già dall'immissione sul mercato o dalla circolazione del prodotto

Fatto punito: immettere sul mercato o mettere in circolazione un prodotto che genera una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

di acque, aria, suolo, sottosuolo

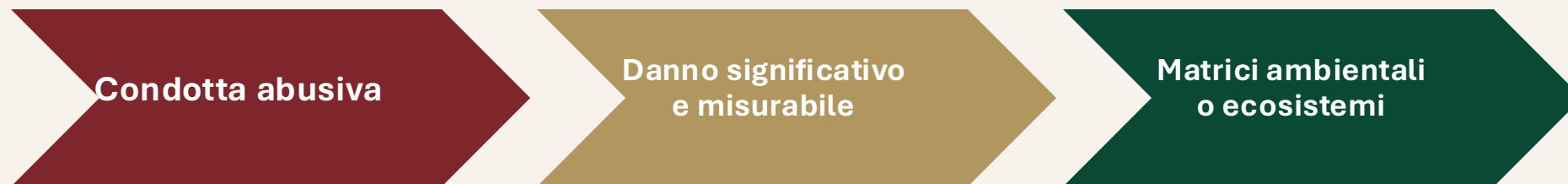
Quando l'impiego del prodotto comporta scarico, emissione o immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti.

ovvero di ecosistemi e biodiversità

Quando il danno incide su habitat, biodiversità anche agraria, flora o fauna.

8. Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.): cosa cambia con il D. lgs. n. 81/2026

La formula centrale resta: compromissione o deterioramento significativi e misurabili



Acque o aria o porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo

*Ecosistema, **habitat**, biodiversità anche agraria, flora o fauna*

Habitat di specie o naturale = unità più piccola di un ecosistema

9. La clausola generale di abusività (art. 452 quinquiesdecies c.p.) dopo il D.lgs. n. 81/2026

Una norma definitoria: spiega quando la condotta è “abusiva” per la legge penale

1

Violazione “anche” di disposizioni UE in materia ambientale e di tutela della salute umana.

2

Violazione “anche” di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative.

3

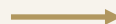
Autorizzazioni ottenute fraudolentemente, con violenza, minaccia o reati contro la PA.

10. Gestione abusiva?

La distinzione diventa decisiva nella lettura del reato di traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)

Gestione illecita

Gestione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione (si veda art. 256 TUA)



Gestione abusiva

Gestione abusiva = gestione illecita?

I REQUISITI DEL TRAFFICO ILLECITO



11. Vertici aziendali e società

Il rischio corre su due binari: persona fisica e ente

Responsabilità penale dei vertici

Di regola per colpa o omessa vigilanza lungo la filiera (art. 188 TUA) o sul fatto del dipendente.

Esclusione possibile se la condotta era estemporanea, imprevedibile ed elusiva dello schema organizzativo.

Responsabilità 231 della società

Serve interesse o vantaggio.

Il cuore del rimprovero è la colpa di organizzazione: mancata adozione delle cautele organizzative necessarie a prevenire reati della stessa specie.

Rimprovero per organizzazione inidonea alla prevenzione

12. Organizzazione idonea: primi indicatori

Una difesa efficace si costruisce con presidi chiari, verificabili e documentati

1

Procedure scritte

Direttive specifiche sull'attività affidata.

2

Organigramma e ruoli chiari

Chi decide, chi controlla, chi esegue.

3

Formazione continua

Informazione e aggiornamento per chi opera.

4

Vigilanza strutturata

Controlli programmati, personale idoneo, flussi informativi verso il vertice.

13. Organizzazione idonea: i presidi che non possono mancare

5

Audit ambientali periodici

Interni ed esterni, per verificare la conformità alle prescrizioni.

6

MOG 231 aggiornato

Adozione, aggiornamento e coerenza con i rischi reali.

7

ODV 231

Nomina e flussi informativi verso l'organismo di vigilanza.

8

Deleghe ambientali

Conferimento corretto delle funzioni e dei poteri.

9

Tracciabilità documentale

Evidenze di formazione, audit, report e azioni correttive: base probatoria dell'assetto organizzativo.

La documentazione è la prova che l'impresa è capace di governare il rischio.

Confronto gratuito con Team Ambilex



AVVOCATI NEL DIRITTO AMBIENTALE DI IMPRESA

segretaria@ambilex.it

www.ambilex.it

